

verificherebbe un aggravio di 1,292,600 lire, con una differenza quindi di 252,000 lire all'anno. Ora, che cosa ha pensato la Commissione? Ha pensato, per ottenere la adesione dell'onorevole ministro delle finanze, di diminuire codesta cifra, mantenendo quella non imponibile per i canonicati di chiese cattedrali a lire 800 e limitando a lire 500 la cifra non imponibile per gli altri benefici e cappellanie. Di più, sempre per facilitare la adesione dell'onorevole ministro delle finanze, di proporre che la disposizione di quest'articolo non sarà applicabile ai canonicati il cui reddito annuo eccede le lire 1600, ed ai benefici semplici e cappellanie il cui reddito annuo eccede le lire 800.

Considerando adunque che la nuova proposta della Commissione porta, in confronto della antecedente già accettata dal Ministero, un aggravio alle finanze dello Stato sensibilmente minore di lire 250,000, speravamo che il Ministero vi acconsentisse.

Io non mi dissimulo che, se si calcola l'aggravio in modo assoluto ed isolatamente, è di certo riflessibile, avuto riguardo allo stato delle nostre finanze, ma dobbiamo fare un altro calcolo. Dobbiamo vedere a quale cifra ascende il totale della tassa del 30 per cento che abbiamo tolto con eccessiva durezza a tutti gli investiti. Or, se muoviamo da codesto termine di confronto, troveremo che la somma, di cui ora aggraviamo l'erario, rappresenta una piccola frazione di quella già percetta dalle finanze, è una restituzione in piccola proporzione di ciò che fu tolto.

Prima di terminare, debbo dare qualche schiarimento a coloro i quali dubitano che i benefici delle collegiate e delle chiese ricettizie non siano compresi nell'articolo della Commissione.

Si rilegga il paragrafo secondo di questo articolo, in cui si dice:

« Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo pel culto, a norma dell'articolo 3 della legge del 15 agosto 1867, agl'investiti e beneficiati degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla tassa straordinaria soltanto sulle somme eccedenti annue lire 500. »

Ora, siccome i benefici delle collegiate ed i benefici delle chiese ricettizie sono soppressi, così evidentemente il paragrafo secondo di questo articolo si riferisce anche alle collegiate ed alle chiese ricettizie.

Del resto io do molto peso anche alle altre considerazioni che furono poste avanti in relazione allo stato in cui si trova il Fondo per il culto, e devo ammettere che sono gravi, e lo saranno ancora di più caricandolo dei maggiori assegni vitalizi che dovrà corrispondere agl'investiti dei benefici soppressi in esecuzione del nostro articolo, maggiori assegni che rappresenteranno ad un dipresso la cifra di cui vanno ad aggravarsi le finanze dello Stato, soltanto però temporaneamente, finchè vivranno gli attuali investiti. Dichiaro per altro di non preoccuparmi soverchiamente del risultato finale della liquidazione del Fondo per il

culto. Le sue condizioni andranno migliorando di mano in mano che cesseranno di vivere i monaci e gli investiti di benefici soppressi, e così a poco a poco andrà rifacendo quella deficienza che ora si verifica in proporzioni di certo molto imponenti.

Al postutto si tratta di dare pane specialmente al basso clero, che vive in mezzo al popolo ed alle sue sofferenze; per cui il nostro provvedimento otterrà anche un salutare effetto politico.

Speriamo quindi che anche il Ministero accolga la nuova proposta della Commissione, di cui vado a far tenere la formola all'onorevole nostro presidente, perchè la possa mettere ai voti.

Oltre che al primo paragrafo porta la cifra da 600 ad 800 e quella di 400 a 500, e nel secondo paragrafo porta la cifra da 400 a 500, aggiunge la Commissione la disposizione che questo articolo non sarà applicabile ai canonicati il cui annuo reddito supera le lire 1600 ed agli altri benefici e cappellanie il cui reddito supera le lire 800.

PISSAVINI. La Commissione avendo accettata la prima parte del mio emendamento, e avendo fatto all'altra una sostanziale modificazione, io dichiaro di non insistere sul medesimo.

PRESIDENTE. Il ministro accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Il Ministero non vota la proposta della Commissione attuale e sta alla propria proposta antica per le ragioni esposte.

Prego pure la Commissione di considerare che la sua formula attuale avrà questa conseguenza, non parlo delle conseguenze finanziarie alle quali ho già accennato.

Certo la proposta della Commissione è per le finanze meno dannosa e molto più umana che non la proposta dell'onorevole Umana. (*Si ride*) Però, dicendo che la legge non si applica ai redditi dalle lire 1600 in giù, la conseguenza sarà questa, che, se vi è un beneficio con reddito di 1600 lire, da questo reddito si toglie il 30 per cento, cioè 480 lire, e questo beneficio è così ridotto a 1120 lire. Se vi è un beneficio con 1550 lire di reddito, siccome ad esso non si applica la tassa del 30 per cento sulle prime 800 lire, ma solo sulle seconde 750, così a quel reddito si fa solo una riduzione di 225 lire, e quindi resta ridotto quel beneficio a lire 1325, vale a dire che chi ha un reddito di 1600 lire si trova ridotto ad averne solo 1120; chi ha un reddito di 1550 lire, si trova ad averne ancora 1325.

RRSTELLI, relatore. L'onorevole Sella, che è matematico, sa che, quando siamo a stabilire dei limiti minimi e massimi, tali conseguenze sono inevitabili.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'antica formula della Commissione non aveva questo inconveniente.

UMANA. Dichiaro di ritirare i due emendamenti e di associarmi alla proposta della Commissione.

FARINA LUIGI. Dichiaro anch'io di ritirare il mio